

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di accompagnatore / accompagnatrice socioprofessionale

del 22 aprile 2009

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame professionale superiore mira a verificare che il candidato o la candidata possieda le necessarie capacità e conoscenze nei settori di produzione, integrazione e accompagnamento socioprofessionale. Il candidato o la candidata è in grado di applicare queste conoscenze in conformità alla situazione che gli si presenta e al compito di cui è incaricato/a in modo da sostenere le persone con difficoltà a integrarsi nel mercato del lavoro. È inoltre in grado di proporre a queste persone dei posti di lavoro e di assisterle nel miglioramento delle loro competenze personali, sociali e professionali.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Agogis – Formazione professionale in campo sociale
- IfA – Associazione di formazione socioprofessionale
- INSOS – Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate
- SVOAM – AOMAS – Associazione degli organizzatori delle misure del mercato del lavoro in svizzera
- VAS – Associazione svizzera degli accompagnatori socioprofessionali

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da almeno 5 membri e viene nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.
- 2.12 L'organo responsabile nomina il/la presidente della commissione GQ. Per il resto la commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.
- 2.13 La commissione GQ incarica un esperto per la direzione dell'esame ed emana un elenco degli obblighi.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei settori di competenza necessari per ottenere i certificati di competenza;
 - i) verifica i certificati di competenza, valuta l'esame finale e decide il conferimento del diploma;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) presenta all'organo responsabile il preventivo che lo stesso deve approvare;
 - l) controlla periodicamente l'attualità dei settori di competenza, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di competenza;
 - m) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
 - n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
 - o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi o di gestione alla segreteria di una delle organizzazioni che costituiscono l'organo responsabile o a un istituto esterno.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 6 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - il termine di consegna del lavoro di diploma;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione deve avvenire al più tardi 4 mesi prima dell'inizio dell'esame.
All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di competenza o delle relative dichiarazioni di equipollenza come stabilito nelle direttive;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è titolare di un attestato federale di capacità per una formazione professionale di base;
oppure
- b) è titolare di un certificato di formazione di livello secondario II o di un diploma di livello terziario e possiede un'esperienza professionale di almeno tre anni in uno dei mestieri citati alla lett. a;
- e
- c) può attestare inoltre un'esperienza professionale di almeno tre anni svolgendo un'attività principalmente socioprofessionale con un grado di occupazione pari ad almeno il 50%;
- d) dispone dei certificati di competenza necessari o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna del lavoro di diploma completo entro i termini fissati al punto 6.1 delle direttive.

- 3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati sei certificati di competenza nei settori di produzione, integrazione e accompagnamento socioprofessionale.

In tutti e tre i settori di competenza si possono scegliere tre tipi di certificato (progetto, lavoro teorico e riflessione). Per ogni settore di competenza occorre scegliere due tipi di certificato. Considerati tutti e tre i settori, ogni tipo di certificato deve comparire almeno due volte.

Il contenuto dei singoli settori di competenza e i requisiti necessari per ottenere i certificati sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione delle competenze e dei requisiti concernenti i certificati di competenza). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

- 3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'esame. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 30 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti e di membri del gruppo (che si candidano contemporaneamente) nella prima parte dell'esame (voci 2 e 3) devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 20 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 6 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro è possibile solo se giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di competenza appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange gravemente la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso una decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro di diploma (LD)			1x
	Voce 1: lavoro scritto	elaborato in precedenza	2x
	Voce 2: presentazione LD, orale	30 min	1x
	Voce 3: interrogazione sul LD, orale	30 min	1x
2 Discussione in gruppo	Orale	2 h	1x
Totale		180 min	

5.12 Dopo una fase di preparazione caratterizzata da una discussione in un gruppo composto da 4 o 5 persone, nella seconda parte dell'esame vengono valutate le conoscenze e le competenze del/della candidato/a, la capacità di applicare tali conoscenze ai temi e ai compiti posti come pure le sue capacità comunicative.

5.13 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

6.11 La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci 1-3 sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame è superato se le note delle parti 1 e 2 sono almeno un 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di competenza richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del/della presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Diplomierter Arbeitsagoge / diplomierte Arbeitsagogin**

- **Accompagnant socioprofessionnel diplômé / accompagnante socioprofessionnelle diplômée**
- **Accompagnatore socioprofessionale diplomato / accompagnatrice socioprofessionale diplomata**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Job Attendant with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Modifica dei titoli

9.11 I seguenti certificati:

- Accompagnatore, accompagnatrice socioprofessionale Agogis INSOS
- Accompagnatore, accompagnatrice socioprofessionale VAS
- Accompagnatore, accompagnatrice socioprofessionale IfA
- Consulente socioprofessionale AEB UMZ (Accademia Euregio),

che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore di questo regolamento d'esame sono equiparabili al diploma federale di accompagnatore socioprofessionale.

9.12 Dietro pagamento di una tassa, il diploma può essere conferito agli accompagnatori socioprofessionali certificati senza ulteriore esame. Chi desidera ricevere il diploma in questo modo deve farne domanda alla commissione GQ entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo regolamento d'esame. L'organo responsabile stabilisce l'ammontare della tassa.

9.2 Disposizioni transitorie

Chi dovesse aver iniziato una formazione secondo il punto 9.11 prima dell'entrata in vigore del regolamento e ottiene uno dei certificati soprannominati entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del regolamento, viene ammesso all'esame finale secondo il punto 5 del regolamento.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Agogis – Formazione professionale in campo sociale

Zurigo, il

IfA – Associazione di formazione in campo socioprofessionale

Oberkirch, il

INSOS – Istituzioni sociali svizzere per persone handicappate

Zurigo, il

SVOAM / AOMAS – Associazione degli organizzatori delle misure del mercato del lavoro in Svizzera

Winterthur, il

VAS – Associazione svizzera degli accompagnatori socioprofessionali

Bremgarten presso Berna, il

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice:

Dott.ssa Ursula Renold